

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE

Norme in materia di politiche per le giovani generazioni

Primi firmatari:

Massimo Pironi (DS), Marco Barbieri (Margherita), Daniele Manca (DS)

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE

NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto della legge**
- Art. 2 Principi ispiratori**
- Art. 3 Obiettivi della programmazione e metodologia attuativa**
- Art. 4 Comune**
- Art. 5 Provincia**
- Art. 6 Regione**
- Art. 7 Coordinamento regionale per l'attuazione dei diritti delle giovani generazioni**
- Art. 8 Gruppo tecnico per l'integrazione intersettoriale delle politiche regionali per le giovani generazioni**
- Art. 9 Osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani**

PARTE II BAMBINI E ADOLESCENTI

TITOLO I OBIETTIVI E PROGRAMMI

- Art. 10 Riconoscimento di autonomi diritti**
- Art. 11 Obiettivi della programmazione regionale**
- Art. 12 Programma regionale finalizzato**

TITOLO II SISTEMA DEI SERVIZI ED OPPORTUNITÀ PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Capo I

Azioni a favore di bambini e adolescenti. Servizi e opportunità per il tempo extrascolastico

- Art. 13 Partecipazione e qualità della vita**
- Art. 14 Educazione ai media**
- Art. 15 Educazione alle attività motorie e sportive non agonistiche**
- Art. 16 Qualità dell'offerta territoriale per il tempo libero**
- Art. 17 Opportunità educative e di socializzazione**

Capo II
Servizi territoriali

- Art. 18 Servizi educativi per la prima infanzia**
- Art. 19 Servizio sociale professionale e équipe territoriali**
- Art. 20 Équipe di secondo livello**
- Art. 21 Esperto giuridico per l'infanzia e l'adolescenza**

Capo III
Strumenti per l'integrazione delle politiche. Monitoraggio e analisi della realtà dell'infanzia e dell'adolescenza

- Art. 22 Coordinamento tecnico a livello zonale**
- Art. 23 Programmazione provinciale e integrazione delle politiche territoriali**
- Art. 24 Coordinamento tecnico provinciale**
- Art. 25 Interventi a favore dei minori inseriti nel circuito penale**
- Art. 26 Protocolli d'intesa con il Ministero della Giustizia. Accordi con il terzo settore.**
- Art. 27 Commissione di coordinamento interistituzionale**

Capo IV
Prevenzione e tutela

- Art. 28 Prevenzione in ambito sociale**
- Art. 29 Minori vittime di reato**
- Art. 30 Bambini e adolescenti ricoverati nei presidi ospedalieri**
- Art. 31 Bambini e adolescenti disabili**

Capo V
Diritto del bambino ad una famiglia e accoglienza

- Art. 32 Adozione nazionale e internazionale**
- Art. 33 Affidamento familiare e accoglienza in comunità**
- Art. 34 Valorizzazione del volontariato e dell'associazionismo familiare**

Capo VI
Centri per le famiglie

- Art. 35 Definizione e caratteristiche**
- Art. 36 Aree di attività**

PARTE III GIOVANI

TITOLO I PRINCIPI GUIDA DELLE POLITICHE GIOVANILI

- Art. 37 Diritti dei giovani**
- Art. 38 Programmazione delle politiche rivolte ai giovani**
- Art. 39 Forum per i giovani**
- Art. 40 Programmazione e coordinamento provinciale per le politiche giovanili**

TITOLO II AZIONI E FORME DI SOSTEGNO A FAVORE DEI GIOVANI

Capo I Azioni a favore dei giovani

- Art. 41 Apprendimento, orientamento e partecipazione responsabile**
- Art. 42 Lavoro e sostegno alle attività autonome ed imprenditoriali**
- Art. 43 Accesso all'abitazione**
- Art. 44 Interventi di promozione culturale**
- Art. 45 Interventi per la promozione di stili di vita sani**
- Art. 46 Mobilità e cittadinanza europea**

Capo II Forme di sostegno

- Art. 47 Sostegno alle diverse forme di aggregazione giovanile per l'esercizio di attività dedicate ai giovani**
- Art. 48 Spazi di aggregazione giovanile**
- Art. 49 Informagiovani**
- Art. 50 Carta giovani**

PARTE IV NORME FINANZIARIE E FINALI

- Art. 51 Norma finanziaria**
- Art. 52 Abrogazioni**
- Art. 53 Modifiche alla L.R. 24 maggio 2004, n. 10**

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto della legge

1. Con la presente legge la Regione riconosce i bambini, gli adolescenti e i giovani come soggetti di autonomi diritti e come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità regionale. Persegue l'armonia tra le politiche relative alle varie età e alle famiglie per assicurare a tutti risposte adeguate ai vari bisogni, in un'ottica di continuità e di coerenza.
2. La Regione persegue l'agio e il benessere dei bambini, degli adolescenti, dei giovani e delle loro famiglie come condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società regionale.

Art. 2
Principi ispiratori

1. La Regione:
 - a) ispirandosi al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, promuove le condizioni di benessere psico-fisico delle giovani generazioni e opera affinché tutti i bambini e i giovani che vivono sul territorio regionale abbiano pari opportunità di crescita e realizzazione personale, con una particolare attenzione alla prevenzione del disagio e al contrasto delle cause che possono indurlo;
 - b) nella convinzione che in tutte le azioni riguardanti le giovani generazioni deve costituire oggetto di primaria considerazione il loro "preminente interesse" promuove servizi alla persona che garantiscano un'organizzazione del lavoro orientata a soddisfare i bisogni, indipendentemente dalle appartenenze di settore, con uno stile di prossimità quale modalità operativa dei servizi territoriali, che si svolge nei luoghi di vita;
 - c) promuove la continuità educativa da attuare nei vari contesti di vita del bambino, dell'adolescente e del giovane, anche tramite uno stile di convivenza improntato al rispetto dei valori costituzionali e, in particolare, alla valorizzazione della diversità culturale e dell'identità di genere;
 - d) favorisce le occasioni di dialogo intergenerazionale, interculturale e interreligioso quale momento qualificante di ascolto fondamentale per favorire la coesione e la crescita delle comunità; considera altresì lo scambio che ne deriva una opportunità e una risorsa per affrontare le sfide del futuro e per la costruzione di un'identità europea;
 - e) favorisce la partecipazione delle giovani generazioni alla vita civile e sociale, ne promuove la cittadinanza attiva come strumento fondamentale per affrontare i problemi e i cambiamenti delle collettività e ne favorisce la creatività;
 - f) individua nell'educazione alla legalità e nel rifiuto della violenza, anche tra pari, una specifica forma di prevenzione da attuare nei confronti delle giovani generazioni.

Art. 3
Obiettivi della programmazione e metodologia attuativa

1. La Regione, nell'attività di programmazione, persegue i seguenti obiettivi:

- a) l'attuazione dei diritti, il pieno e libero sviluppo della personalità dei bambini, degli adolescenti e dei giovani, il miglioramento della qualità della vita, la realizzazione individuale, la socializzazione e l'acquisizione di competenze e strumenti adeguati di conoscenza;
 - b) la diffusione, tra le giovani generazioni, della cultura della solidarietà, del rispetto per gli altri, della nonviolenza e della tutela ambientale;
 - c) la promozione della rete tra le istituzioni, i servizi e le risorse del territorio.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione persegue:
- a) l'integrazione delle politiche e dei programmi regionali in materia sociale, scolastica, formativa, sanitaria, abitativa, culturale, del tempo libero, del lavoro, di pianificazione territoriale, di mobilità e di sviluppo sostenibile;
 - b) il raccordo con gli Enti locali, le competenti Amministrazioni dello Stato, le Autonomie scolastiche e le Università, la collaborazione con le parti sociali, anche promuovendo l'apporto del terzo settore;
 - c) la continuità di programmazione attenta alle esigenze delle varie età dei soggetti in prospettiva evolutiva, anche avvalendosi dell'apporto del gruppo tecnico per l'integrazione intersettoriale delle politiche regionali.

Art. 4 Comune

1. Il Comune è titolare in via esclusiva, delle funzioni in materia di minori, fatte salve le competenze dell'autorità giudiziaria. Esso:

- a) esercita le funzioni di programmazione del sistema locale dei servizi sociali a rete attraverso il piano di zona indicato all'art. 29 della LR 2/03, che prevede interventi specifici per l'infanzia, l'adolescenza, il sostegno alla genitorialità e per i giovani;
- b) esercita le funzioni di gestione, tramite il servizio sociale competente, direttamente, in forma singola, associata o avvalendosi dell'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP), oppure attraverso delega all'Azienda USL e garantendo la necessaria collaborazione con le autorità giudiziarie competenti;
- c) svolge le funzioni di autorizzazione al funzionamento e di vigilanza sulle comunità che accolgono minori e neo-maggiorenni;
- d) svolge le funzioni di autorizzazione al funzionamento e di vigilanza sulle strutture adibite ai soggiorni estivi di bambini e ragazzi;
- e) valorizza il protagonismo delle aggregazioni familiari e sociali, quale condizione per l'incremento di una cultura accogliente e solidale.

2. I Comuni, in forma singola o associata, promuovono progetti nell'ambito delle politiche giovanili, favoriscono la creazione di luoghi di incontro, centri di aggregazione ed esperienze di associazionismo.

3. In accordo con la Risoluzione del Consiglio e dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri concernente la realizzazione degli obiettivi comuni per la partecipazione e l'informazione dei giovani al fine di promuovere la loro cittadinanza europea (2006/C 297/02), i Comuni sviluppano azioni concrete e condizioni favorevoli allo sviluppo di un dialogo strutturato e costante con i giovani e le loro rappresentanze, al fine della condivisione delle politiche a loro dirette, anche attraverso forum o consigli comunali aperti.

Art. 5 Provincia

1. La Provincia, quale ente intermedio di programmazione:

- a) approva gli atti di programmazione in materia di accoglienza e tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, cura la realizzazione delle iniziative e dei progetti ivi previsti, ne esegue il relativo monitoraggio;
- b) attua il collegamento tra i servizi locali allo scopo di potenziare le iniziative di formazione, consulenza e la creazione di servizi di alta professionalità;
- c) realizza, anche con il coinvolgimento delle amministrazioni comunali e degli altri soggetti pubblici e privati interessati, la promozione della cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché la costruzione e il consolidamento del sistema di protezione dei bambini e degli adolescenti e delle risposte di accoglienza;
- d) istituisce organismi tecnici di coordinamento per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani, ai quali fornisce altresì il supporto tecnico-organizzativo-logistico e di documentazione, anche mediante gli osservatori provinciali;
- e) cura la formazione degli operatori e, su richiesta della Regione, dei tutori e dei curatori e promuove gli scambi di esperienze e di buone prassi a livello intraprovinciale ed interprovinciale;
- f) fornisce all'Osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani i dati richiesti per l'implementazione delle banche dati;
- g) svolge le proprie funzioni in materia di formazione professionale e sostiene i Centri per l'impiego nelle azioni anche a supporto del lavoro giovanile;
- h) cura il coordinamento e il monitoraggio delle azioni territoriali per i giovani e degli Informagiovani, anche in raccordo con gli Eurodesk;
- i) approva il programma provinciale delle azioni per i giovani al fine di realizzare gli obiettivi definiti nel programma regionale di cui all'art. 6, comma 1 lettera b) della presente legge e i relativi piani attuativi.

Art. 6 Regione

1. La Regione:

- a) approva il programma finalizzato di cui all'art. 12 che delinea le linee strategiche delle politiche regionali per l'infanzia e l'adolescenza con particolare riguardo agli interventi di sostegno alla genitorialità, anche tramite i Centri per le famiglie di cui al Capo VI;
- b) approva il programma degli interventi a favore dei giovani quale strumento di coordinamento ed integrazione delle azioni regionali di cui all'art. 38;
- c) favorisce un'azione di raccordo tra le diverse realtà provinciali e distrettuali, in modo da perseguire omogeneità di opportunità e di qualità nel sistema dei servizi di tutela e di accoglienza in tutto il territorio regionale;
- d) istituisce, presso la Presidenza della Giunta regionale, il Coordinamento tecnico per l'attuazione dei diritti delle giovani generazioni di cui all'art. 7 e il gruppo tecnico per l'integrazione intersettoriale delle politiche regionali per le giovani generazioni, di cui all'art. 8;
- e) può disporre controlli e verifiche sulle comunità che accolgono minori;
- f) raccoglie, elabora e diffonde, tramite l'Osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani, i dati sulla condizione delle nuove generazioni, per favorire una più appropriata programmazione regionale e locale come previsto all'art. 9;
- g) prepara, in accordo con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, anche tramite le Province, le persone individuate dai servizi del territorio disponibili a svolgere attività di tutela e curatela e garantisce la consulenza ai tutori e ai curatori nominati;

- h) sostiene gli Enti locali e il terzo settore nella realizzazione di azioni specifiche di volontariato adolescenziale e giovanile a favore di bambini o coetanei;
- i) promuove, attraverso il CORECOM e in collegamento con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, iniziative volte alla sensibilizzazione degli operatori dei mass media e alla promozione di una cultura dell'infanzia, dell'adolescenza e dei giovani;
- j) promuove, anche in via sperimentale, progetti, azioni innovative e interventi di accesso al credito con particolare riguardo al lavoro e all'abitazione.

Art. 7

Coordinamento regionale per l'attuazione dei diritti delle giovani generazioni

1. È istituito presso la Presidenza della Giunta il Coordinamento regionale per l'attuazione dei diritti delle giovani generazioni, organismo consultivo della Giunta stessa.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, la composizione del Coordinamento che assicura la rappresentanza dei servizi sociali, sanitari, educativi, dell'Ufficio scolastico regionale, dei servizi competenti in materia di politiche giovanili del territorio, nonché del privato sociale; promuove l'apporto delle Amministrazioni dello Stato competenti in materia di sicurezza e giustizia. Il coordinamento può avvalersi della collaborazione di esperti esterni.

3. Il Coordinamento organizza i propri lavori per sessioni tematiche coordinate rispettivamente dall'assessorato competente in materia di infanzia e di adolescenza e dall'assessorato competente in materia di politiche giovanili ed in base ad un regolamento approvato dalla Giunta Regionale.

4. Il Coordinamento:

- a) propone iniziative ed attività di studio e promozione per la diffusione di una corretta cultura dei diritti delle giovani generazioni, nonché di una genitorialità competente e dell'integrazione degli interventi relativi;
- b) promuove il confronto sull'attuazione ed evoluzione degli obiettivi e dei contenuti della formazione degli operatori che si occupano delle giovani generazioni;
- c) attiva forme di collaborazione tra enti titolari delle funzioni in materia di minori e enti gestori di servizi pubblici e privati, enti autorizzati in materia di adozione, rappresentanze delle famiglie adottive e affidatarie e delle comunità di accoglienza nonché, pur nella distinzione dei ruoli, con le magistrature minorili;
- d) elabora proposte in ordine alle linee di indirizzo regionali in materia di organizzazione dei servizi per minori e loro standard quali-quantitativi;
- e) predispone strumenti di monitoraggio sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza e propone l'implementazione degli strumenti di programmazione e degli atti di indirizzo regionale per le giovani generazioni;
- f) formula proposte in ordine al miglioramento della qualità dell'offerta per quanto riguarda l'affidamento familiare, l'accoglienza in comunità e l'adozione;
- g) assume le competenze del Coordinamento regionale adozione (CRAd);
- h) elabora proposte in ordine alle linee di indirizzo programmatiche degli interventi a favore dei giovani;
- i) promuove iniziative di condivisione e messa in rete delle buone pratiche.

5. Il Coordinamento si avvale dei flussi informativi dell'Osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani.

Art. 8
**Gruppo tecnico per l'integrazione intersettoriale delle politiche regionali
per le giovani generazioni**

1. Presso la Presidenza della Giunta è istituito un gruppo tecnico per l'integrazione intersettoriale a sostegno delle politiche regionali per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani, con i seguenti compiti:

- a) provvedere al coordinamento, al monitoraggio e all'analisi delle ricadute degli interventi di competenza dei diversi settori regionali anche al fine di predisporre la relazione indicata all'art. 52;
- b) esercitare attività di monitoraggio sugli interventi finanziati ai sensi della presente legge;
- c) curare il raccordo degli interventi regionali con i programmi rivolti alle giovani generazioni, realizzati in ambito nazionale ed internazionale;
- d) assicurare, in accordo con i competenti assessorati regionali, l'assistenza tecnica nell'ambito della negoziazione di intese istituzionali per le giovani generazioni.

2. Il gruppo è formato dai referenti designati da ciascuna Direzione generale della Regione.

Art 9
Osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani

1. È istituito l'Osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani al fine di fornire un impianto certo e coordinato di conoscenze sulla reale condizione delle nuove generazioni in Emilia-Romagna.

2. L'Osservatorio si articola in due sezioni dedicate rispettivamente all'infanzia e all'adolescenza, in ottemperanza alle disposizioni della legge 451/97, e ai giovani. Ciascuna sezione è coordinata dall'Assessorato di riferimento.

3. Ai lavori dell'Osservatorio concorrono tutti gli Assessorati che, a qualsiasi titolo, si occupano di infanzia, di adolescenza, di famiglie e di giovani, nonché gli enti territoriali e, previo accordo, le amministrazioni dello Stato e le magistrature minorili.

4. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:

- a) raccolta, analisi e restituzione dei flussi informativi sull'infanzia, l'adolescenza e i giovani provenienti da soggetti istituzionali e del terzo settore;
- b) realizzazione di mappe aggiornate dei servizi pubblici e privati e delle risorse destinate all'infanzia, all'adolescenza e ai giovani;
- c) promozione di indagini e ricerche su ambiti o su problematiche specifiche che riguardano la condizione di vita e i diritti delle giovani generazioni;
- d) predisposizione di relazioni periodiche sulla condizione dell'infanzia, dell'adolescenza e dei giovani in Emilia-Romagna e sull'attuazione dei relativi diritti;
- e) produzione di rapporti e pubblicazioni volti alla restituzione dei dati;
- f) assistenza per la formulazione di proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per l'elaborazione di progetti-pilota intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in età evolutiva.

5. La Regione individua forme di coordinamento e di integrazione dell'Osservatorio con gli altri Osservatori e organismi di monitoraggio previsti dalla legislazione vigente, con particolare riferimento a quelli indicati dalle leggi citate all'articolo 38, comma 2; d'intesa con le Province, sono specificati e articolati i compiti e gli obiettivi della sezione giovani dell'Osservatorio.

PARTE II BAMBINI E ADOLESCENTI

TITOLO I OBIETTIVI E PROGRAMMI

Art. 10

Riconoscimento di autonomi diritti

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce ai bambini e agli adolescenti autonomi diritti in tutti gli ambiti di vita, in attuazione della Costituzione e della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989), ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.

2. La Regione riconosce inoltre il diritto all'ascolto del minore in tutti gli ambiti e le procedure amministrative che lo riguardano, nello spirito dei principi sanciti dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (Strasburgo, 25 gennaio 1996), ratificata con legge 20 marzo 2003, n. 77.

Art. 11

Obiettivi della programmazione regionale

1. La Regione, nell'attività programmatica, favorisce lo sviluppo e la socializzazione dei bambini e dei ragazzi, anche sostenendo le famiglie, comprese quelle adottive e affidatarie, e promuovendo la creazione di un adeguato contesto educativo, culturale e sociale.

2. La Regione riconosce la necessità di comprendere, nel percorso di prevenzione del disagio e di tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, la presa in carico dei genitori per la valutazione delle loro competenze affettive, accuditive ed educative, in vista di un loro recupero, attraverso interventi terapeutici e/o sociali adeguati, al fine di garantire ai figli una vita familiare e sociale rispettosa delle esigenze del loro sviluppo.

3. La Regione persegue l'approccio integrato nell'attuazione delle politiche riguardanti i bambini, gli adolescenti e il sostegno alla genitorialità. A tal fine pratica la concertazione con gli Enti locali, adotta strumenti condivisi di prevenzione e tutela; valorizza i collegamenti tra le politiche settoriali e prevede, per i servizi territoriali, parametri quali-quantitativi adeguati.

4. Al fine di rendere efficace l'approccio integrato, la programmazione regionale persegue la creazione di rapporti reciproci e continuativi tra i servizi del territorio, tramite collegamenti stabili e flessibili e il lavoro di équipe, come previsto all' art.19.

5. La Regione garantisce l'apporto specifico dei servizi sanitari per la tutela della salute negli ambienti di vita comunitaria e promuove il raccordo con altri soggetti pubblici, la cui attività interessa la vita dei bambini e degli adolescenti.

6. La Regione promuove e valorizza l'apporto di idee e di esperienze provenienti dai soggetti del Terzo settore, anche tramite la Conferenza regionale del Terzo settore, istituita dalla L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale".

Art. 12

Programma regionale finalizzato

1. Al fine di conferire priorità agli interventi in favore dei bambini e degli adolescenti e in attuazione degli obiettivi indicati all'art. 3, la Regione predisporre, nell'ambito del Piano sociale e

sanitario di cui all'art 27 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2, un programma finalizzato per la promozione e tutela dei diritti, la protezione e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva e il sostegno alla genitorialità.

2. Il programma:

- a) delinea le linee strategiche delle politiche regionali per l'infanzia e l'adolescenza, nonché quelle per la prevenzione delle forme di disagio e per il supporto degli adulti che esercitano la responsabilità genitoriale o che aspirano a tale ruolo;
- b) prevede le linee di indirizzo per la programmazione zonale e provinciale e le relative risorse finanziarie, secondo criteri di priorità che privilegiano l'integrazione tra più enti e settori;
- c) individua i parametri per la qualificazione ed il potenziamento dei servizi e per il coordinamento con gli altri strumenti di programmazione della Regione.

TITOLO II SISTEMA DEI SERVIZI ED OPPORTUNITÀ PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Capo I Azioni a favore di bambini e adolescenti.

Art. 13 Partecipazione e qualità della vita

1. La Regione Emilia-Romagna persegue la partecipazione e il miglioramento della qualità della vita dei minori nei contesti urbani, nei centri abitati e nei luoghi di relazione, promuovendo:

- a) una partecipazione consapevole e responsabile di bambini e adolescenti alla vita della comunità;
- b) il rispetto dei diritti e dei bisogni dei minori nelle politiche e negli interventi volti ad accrescere la sostenibilità dell'ambiente urbano e nelle scelte relative alla pianificazione ed alla progettazione spaziale e temporale della città;
- c) la realizzazione di progetti volti a favorire l'autonomia di bambini e adolescenti, anche attraverso opportune forme d'incentivazione, per facilitare la loro mobilità negli spazi esterni in condizioni di sicurezza, la loro conoscenza ed esplorazione della città, del territorio e del patrimonio culturale e ambientale, la loro capacità di fruirli in modo pieno e corretto;
- d) la pratica del gioco quale strumento educativo che favorisce la relazione attiva, l'aggregazione tra persone, l'integrazione, il rispetto reciproco e delle cose, la sperimentazione delle regole e la gestione dei conflitti, al fine di migliorare la qualità della vita e delle relazioni;
- e) la partecipazione dei minori alla vita civile, ed in particolare alla definizione dei progetti, degli interventi e delle politiche di cui alle lettere a), b) c) e d), favorendo altresì la cooperazione con gli Enti locali, gli altri soggetti pubblici ed il terzo settore.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione realizza le azioni seguenti:

- a) valorizza le attività di informazione, formazione, aggiornamento del personale di Enti locali e scambio di buone prassi, istituzioni scolastiche e terzo settore per favorire la diffusione di pratiche coerenti con il rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti e con la promozione attiva di strumenti di partecipazione;
- b) promuove e sostiene progetti finalizzati ad accrescere la possibilità di fruire dell'ambiente naturale ed urbano da parte dell'infanzia e dell'adolescenza, anche migliorandone l'accessibilità spazio-temporale e la percezione;

- c) promuove iniziative di educazione precoce alla comprensione e al rispetto del patrimonio storico, culturale, ambientale, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e facilitazioni alla fruizione di attività culturali nonché di gestione dei beni culturali, valorizzando il ruolo propositivo di bambini e ragazzi nella cura e nella salvaguardia del patrimonio culturale;
- d) sostiene la progettazione e la realizzazione di interventi innovativi e di riqualificazione di spazi, edifici, aree e percorsi urbani e ambientali a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riguardo per quelle realizzate con il loro concorso;
- e) incentiva l'elaborazione e la diffusione di indicazioni tecniche ed operative e di una cultura della pianificazione e della progettazione urbana, ambientale e territoriale ispirata al rispetto ed all'ascolto delle esigenze dei bambini e dei ragazzi.

Art. 14 **Educazione ai media**

1. La Regione promuove l'educazione ai media quale fondamentale strumento per lo sviluppo del senso critico, della capacità di analisi dei messaggi e delle strategie comunicative, dell'uso creativo e consapevole delle potenzialità espressive proprie dei diversi soggetti della comunicazione e dei diversi media. A tal fine sostiene iniziative di ricerca e progetti di formazione rivolti alle giovani generazioni riguardanti l'educazione alla comprensione e all'uso dei linguaggi mediali, anche attraverso apposite convenzioni con centri studi, poli specialistici e università.

2. La Regione, attraverso il CORECOM e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, promuove iniziative informative e formative, nonché protocolli volti alla diffusione di codici di autoregolamentazione in materia di comunicazione, stampa, trasmissioni radio-televisive e internet in rapporto alla rappresentazione dei minori e a iniziative di comunicazione e programmi radio-televisivi loro rivolti.

3. La Regione, anche attraverso le Province, promuove forme di confronto tra i servizi sociali, sanitari, educativi e scolastici ed il sistema dei mezzi di informazione, al fine di costruire stabili e continuative modalità di raccordo e dialogo, che assumano funzione di risorsa per una corretta informazione all'opinione pubblica sulla condizione e sui diritti dei bambini.

Art. 15 **Educazione alle attività motorie e sportive non agonistiche**

1. La Regione riconosce la funzione sociale delle attività motorie e sportive non agonistiche come opportunità che integrano la formazione della persona, promuovono benessere e sviluppo di corrette relazioni sociali e stili di vita sani. A tal fine la Regione:

- a) promuove, in accordo con le istituzioni scolastiche e gli enti locali, la diffusione dell'attività motoria e sportiva nelle scuole, anche incentivando il rapporto con le associazioni non agonistiche del territorio;
- b) promuove l'educazione motoria e la formazione sportiva di base, in particolare dei bambini, nel tempo extrascolastico, in collaborazione con gli Enti locali, il CONI, le istituzioni scolastiche e gli enti di promozione sportiva, contrastando l'abbandono precoce della pratica sportiva;
- c) promuove iniziative sperimentali affinché le scuole dell'infanzia e le scuole primarie possano avvalersi della collaborazione degli enti di promozione sportiva per interventi di supporto alle attività motorie.

2. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale per il sistema formativo di cui all'art. 49 della L.R. 30 giugno 2003 n. 12 e gli Enti locali, stabilisce i requisiti organizzativi per le iniziative di cui alla lettera c) del comma 1.

Art. 16

Qualità dell'offerta territoriale per il tempo libero

1. La Regione valorizza il tempo extrascolastico dei bambini e degli adolescenti attraverso la promozione di servizi ed iniziative che arricchiscono il loro percorso formativo e scolastico. Le attività di tali servizi, mediante esperienze ludiche e laboratoriali, utilizzando linguaggi diversi, consentono la valorizzazione delle diverse potenzialità dei bambini e degli adolescenti, anche in condizione di svantaggio.

2. Le iniziative ed i servizi, nel rispetto dell'identità di genere, educano all'autonomia personale e alla vita di gruppo, favorendo l'esercizio del diritto di cittadinanza, anche tramite il protagonismo consapevole, l'educazione alla legalità e al rispetto delle persone e delle cose. Tali servizi sono inoltre luogo privilegiato per l'integrazione e la socializzazione di bambini ed adolescenti stranieri.

3. Tutti i servizi indicati agli articoli del presente capo sono aperti ai bambini e ai ragazzi senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, garantiscono requisiti minimi di sicurezza nonché spazi attrezzati idonei per le attività previste. In tutti i servizi e le attività è richiesta la presenza di un adulto responsabile, possibilmente in possesso del titolo di educatore o di insegnante, o comunque di documentata esperienza in campo educativo.

4. La Giunta regionale stabilisce con propria direttiva i requisiti strutturali ed organizzativi delle tipologie di servizio, prevedendo per i centri estivi, per i gruppi educativi territoriali, per i centri di aggregazione, per l'educativa di strada e per i campeggi la presenza di educatori o animatori.

Art. 17

Opportunità educative e di socializzazione

1. La Regione riconosce il valore educativo e culturale delle iniziative e dei servizi del territorio volti ad arricchire il tempo extrascolastico di bambini e adolescenti.

2. Il centro estivo gestito da soggetti pubblici o privati svolge le attività previste al comma 1 dell'art. 16, ed è soggetto a denuncia di inizio attività se diurno, ad autorizzazione al funzionamento se residenziale, secondo quanto previsto nella direttiva indicata al comma 4 dello stesso articolo.

3. La Regione riconosce il valore educativo delle attività di campeggio per bambini, adolescenti e giovani e ne stabilisce, nella direttiva indicata al comma 4 dell'art.16, i requisiti strutturali e organizzativi.

4. Il gruppo educativo di sostegno alle competenze personali e scolastiche è un servizio extrascolastico di accompagnamento nella quotidianità di preadolescenti e adolescenti ad accesso diretto o ad invio da parte dei servizi sociali. Il gruppo educativo coinvolge la pluralità delle risorse presenti su ogni territorio, attraverso la progettazione condivisa e integrata.

4. Il centro di aggregazione è un punto di incontro e di socializzazione per adolescenti ad accesso diretto, nel quale le attività e le iniziative diventano opportunità per sviluppare processi di assunzione di responsabilità, di impegno, di educazione alla cooperazione e alla solidarietà. Gli adulti sono rappresentati soprattutto da educatori in veste di facilitatori delle relazioni nei gruppi e tra i gruppi e di accompagnatori nei percorsi di rielaborazione di idee in progetti e di progetti in azioni concrete.

5. L'educativa di strada è un'attività rivolta a gruppi spontanei di adolescenti e giovani nei luoghi di ritrovo, finalizzata a costruire una relazione significativa tra di loro e con gli educatori, anche attraverso iniziative coprogettate e a far emergere idee, bisogni, risorse, che consentano di rafforzare i fattori protettivi e ridurre quelli di rischio. L'educativa di strada è uno strumento per veicolare informazioni significative, in grado di influire su atteggiamenti e comportamenti a rischio ed, eventualmente, facilitare l'accesso ai servizi territoriali.

6. Ai sensi di quanto previsto dalla legge 1 agosto 2003, n. 206, la Regione riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta, mediante le attività di oratorio o similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dalle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

7. La Regione può incentivare inoltre lo scoutismo, quale modello educativo che si realizza attraverso l'apprendimento dall'esperienza, in un contesto di vita comunitaria, che consente di curare lo sviluppo graduale e globale della persona.

Capo II Servizi territoriali

Art. 18 Servizi educativi per la prima infanzia

1. I servizi educativi per bambini da tre mesi a tre anni sono regolamentati dalla L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 e successive modificazioni e dai relativi provvedimenti attuativi.

Art. 19 Servizio sociale professionale ed équipe territoriali

1. I Comuni, singoli o associati, tramite i servizi sociali, anche avvalendosi per quanto di competenza delle Aziende USL e delle Aziende ospedaliere, esercitano le funzioni di tutela dei minori di cui all'art. 15, comma 5, lettera a) della L.R. n. 2 del 2003, e di promozione, anche ai sensi della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.

2. Indipendentemente dalla tipologia organizzativa scelta, i servizi sociali prevedono l'assistente sociale come figura professionale specificamente dedicata, con continuità e prevalenza, alla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza. Il servizio sociale opera secondo la metodologia del lavoro di équipe, che consente l'integrazione delle professioni sociali, educative e sanitarie (assistente sociale, educatore, psicologo ed eventualmente altre figure richieste dal caso). Il servizio sociale opera a favore di bambini e adolescenti anche attraverso il sostegno a famiglie, gruppi, reti sociali. Ogni servizio sociale individua il responsabile di ciascun caso in una delle figure professionali componenti l'équipe. Per assicurare altresì efficaci e tempestivi interventi, anche notturni e festivi per l'emergenza, la Regione incentiva l'associazionismo dei comuni.

3. Fatti salvi gli obblighi di segnalazione e di denuncia previsti dalla legislazione statale, i servizi si fanno carico delle situazioni di pregiudizio o rischio psicofisico e sociale dei minori perseguendo in modo privilegiato, ove possibile, l'accordo o la collaborazione della famiglia.

4. L'Azienda USL garantisce al servizio sociale per bambini e adolescenti il personale sanitario utile al funzionamento del servizio stesso in regime di integrazione permanente, per il lavoro di équipe o in regime di consulenza.

5. La Giunta regionale stabilisce gli standard quali-quantitativi delle prestazioni sanitarie adeguati allo svolgimento delle competenze a favore del servizio sociale per bambini e ragazzi, anche in attuazione di quanto previsto dal DPCM 29 novembre 2001.

Art. 20

Équipe di secondo livello

1. La Provincia, su proposta della Conferenza territoriale sociale e sanitaria, promuove la conclusione di accordi per l'istituzione di équipes centralizzate specialistiche di secondo livello in materia di tutela, affidamento familiare ed accoglienza in comunità, adozione, di ambito provinciale o sovradistrettuale.

2. Le funzioni in materia di tutela, affidamento familiare, accoglienza in comunità e adozione possono essere svolte dalla medesima équipe. L'accesso alle équipes avviene esclusivamente su invio dei servizi territoriali. La titolarità e la responsabilità del caso restano comunque in capo al servizio inviante.

3. Le équipes per la tutela sono finalizzate alla gestione di situazioni che risultano più compromesse, sia sul piano dello sviluppo psicofisico del bambino o adolescente, sia sul piano dell'adeguatezza genitoriale e hanno le seguenti funzioni:

- a) consulenza ai servizi socio-sanitari di base;
- b) presa in carico complessiva del caso, quando la sua gravità suggerisce interventi integrativi a quelli di rilevazione, osservazione, valutazione, protezione, terapia avviati dal servizio territoriale;
- c) accompagnamento del minore nell'eventuale percorso giudiziario;
- d) supervisione specifica agli adulti della comunità o della famiglia affidataria che accoglie il bambino;
- e) terapia familiare al nucleo genitoriale e terapia riparativa al bambino o ragazzo.

4. Ogni équipe per la tutela è composta da personale opportunamente specializzato ed esperto nella diagnosi e riparazione delle conseguenze post-traumatiche della violenza acuta o cronica sui bambini e adolescenti, ed è costituita almeno dalle seguenti figure professionali: assistente sociale, psicologo esperto nei problemi dei minori, neuropsichiatra infantile ed educatore; a seconda delle specificità dei casi l'équipe è integrata da: psicologo terapeuta relazionale familiare, psichiatra, ginecologo, pediatra, esperto giuridico per l'infanzia e l'adolescenza.

5. La Regione, mediante la programmazione provinciale, assicura la formazione degli operatori e la supervisione alle équipes con le caratteristiche di cui al presente articolo.

Art. 21

Esperto giuridico per l'infanzia e l'adolescenza

1. I soggetti pubblici competenti in materia di minori istituiscono, all'interno dei servizi, anche in accordo tra loro, la figura dell'esperto giuridico per l'infanzia e l'adolescenza con compiti di:

- a) supporto giuridico ai servizi medesimi, e consulenza all'équipe centralizzata di cui all'art. 19 ;
- b) sostegno agli operatori nell' interazione con gli uffici giudiziari;
- c) promozione delle opportune iniziative a tutela della corretta rappresentazione della condizione dei minori e delle loro famiglie, nonché del funzionamento dei servizi, anche in riferimento alla gestione delle relazioni tra servizi e mass-media;

2. A tal fine, la Regione garantisce la formazione di laureati in giurisprudenza, tramite corsi post-lauream o master che integrano le competenze giuridiche con quelle sociali, psicologiche e pedagogiche, con particolare riguardo all'organizzazione dei servizi territoriali e ai loro rapporti con le altre Amministrazioni interessate. La Regione assicura altresì la formazione, l'aggiornamento periodico in servizio e la supervisione degli esperti giuridici.

Capo III
Strumenti per l'integrazione delle politiche.
Monitoraggio e analisi della realtà dell'infanzia e dell'adolescenza

Art. 22
Coordinamento tecnico a livello zonale

1. Al fine di garantire una maggiore efficacia agli interventi rivolti all'infanzia e all'adolescenza in ambito sociale, sanitario, scolastico, educativo, contenuti nell'apposito programma territoriale, in ogni zona sociale sono consultate le amministrazioni e i soggetti del terzo settore competenti in materia.

2. A tale scopo, in ogni zona sociale viene attivata una specifica funzione di coordinamento, che può esplicarsi attraverso una o più figure dedicate o figure di sistema.

3. La figura di sistema è il professionista preposto:

- a) alla promozione di una rete di relazioni e collaborazioni tra i protagonisti delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza a livello zonale, in particolare tra le aree sociale, educativa, scolastica, sanitaria, culturale, ricreativa;
- b) alla contaminazione reciproca dei linguaggi e delle specificità professionali, per superare i rischi di settorializzazione nelle progettazioni che interessano i bambini e gli adolescenti;
- c) all'integrazione tra i diversi servizi e al coinvolgimento degli assessorati degli enti locali interessati alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza;
- d) al monitoraggio e valutazione del programma territoriale di intervento per l'infanzia e l'adolescenza;
- e) alla promozione delle buone prassi e alla cura della documentazione.

4. La figura di sistema è preferibilmente collocata presso l'ufficio di piano, costituito presso ogni zona sociale.

Art. 23
Programmazione provinciale e integrazione delle politiche territoriali

1. Nell'ambito del programma finalizzato di cui all'art. 12, la Regione prevede l'approvazione da parte delle Province di un programma finalizzato alla promozione e allo sviluppo delle politiche di tutela e accoglienza dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. Il programma provinciale persegue:

- a) la promozione del raccordo e dell'integrazione tra i piani di zona e tra questi e la pianificazione sanitaria e socio-sanitaria;
- b) l'armonizzazione quali-quantitativa delle offerte, finalizzata al superamento degli squilibri territoriali;
- c) la realizzazione dell'economia di sistema, da perseguire anche promuovendo l'attuazione coordinata e congiunta di iniziative nell'ambito di ciascuna Provincia al fine di prevenire fenomeni di frammentazione;
- d) la formazione permanente degli operatori e la supervisione delle équipe territoriali e centralizzate di secondo livello;
- e) la diffusione delle buone prassi, anche mediante scambi interzonali e interprovinciali.

Art. 24

Coordinamento tecnico provinciale

1. Ciascuna Provincia istituisce un coordinamento tecnico per l'infanzia e l'adolescenza, che assume le competenze di tutti i coordinamenti esistenti a livello provinciale in materia di tutela, promozione dei diritti, affidamento familiare, accoglienza in comunità e adozione.

2. La composizione del coordinamento provinciale è stabilita dalla Provincia, sentiti i soggetti capofila dei piani di zona.

3. La Provincia, nella composizione del coordinamento, garantisce la presenza dei servizi sociali, sanitari, educativi, scolastici e del privato sociale e promuove l'apporto delle Amministrazioni dello Stato competenti in materia di sicurezza e giustizia. Il coordinamento si raccorda con il coordinamento pedagogico provinciale.

4. Il Coordinamento:

- a) contribuisce alla promozione e all'incremento della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza e promuove la riflessione sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, anche al fine di collaborare nell'orientamento delle politiche provinciali e locali previste, tra l'altro, nei piani di zona e nei piani per la salute;
- b) fa proposte per il superamento degli squilibri territoriali e per la diffusione di buone prassi tra i servizi;
- c) collabora alla redazione della proposta del programma provinciale da sottoporre all'approvazione dei competenti organi politici;
- d) supporta l'attività di monitoraggio degli interventi previsti nel programma provinciale;
- e) propone un componente effettivo ed uno supplente per la Commissione ex art. 13 D. Lgs. 272/89.

5. La conferenza territoriale sociale e sanitaria, di cui all'art. 11 della L.R. 2 del 2003, si avvale della collaborazione del coordinamento tecnico provinciale. Il coordinamento può essere articolato in gruppi di lavoro o sezioni e può avvalersi di esperti.

Art. 25

Interventi a favore dei minori inseriti nel circuito penale

1. La Regione promuove le condizioni per la realizzazione:

- a) del principio, sancito dalla normativa statale, di residualità della pena detentiva e della piena fruibilità di tale principio anche da parte dei minori stranieri;
- b) della funzione educativa del procedimento e della misura penale.

2. Per tali finalità la Regione promuove la territorializzazione degli interventi a favore dei minori inseriti nel circuito penale, intesa come:

- a) condivisione, nel rispetto delle competenze, tra servizi sociali dell'amministrazione della giustizia, degli enti locali e servizi sanitari di un progetto personalizzato sul minore, che lo accompagna dall'ingresso nel circuito penale fin dopo la sua dimissione;
- b) previsione di modalità concordate e programmate tra il Centro per la giustizia minorile e i servizi territoriali per la dimissione del ragazzo dal circuito penale;
- c) promozione, nella esecuzione del progetto personalizzato, del coinvolgimento delle istituzioni e delle risorse presenti sul territorio, anche attraverso accordi con le forze sociali, le associazioni di categoria afferenti al mondo produttivo e il terzo settore.

3. La Regione e gli Enti locali, per quanto di propria competenza, promuovono la realizzazione della rete finalizzata alla esecuzione degli interventi nei confronti dei minori

sottoposti a procedimento penale, inclusa la messa alla prova; tale rete comprende le strutture e le forme di accoglienza, nonché i servizi di ambito sociale, formativo-educativo e ricreativo.

4. La Regione e gli Enti locali riconoscono, nei limiti e nelle forme previste dalla legge dello Stato, il valore sociale ed educativo della giustizia riparativa in quanto procedimento nel quale la vittima, il reo e altri soggetti della comunità lesi da un reato, partecipano alla risoluzione del conflitto prodotto dall'illecito, anche con l'aiuto di un terzo indipendente, tramite la mediazione penale.

Art. 26

Protocolli d'intesa con il Ministero della Giustizia. Accordi con il terzo settore.

1. La Regione promuove intese con il Ministero della Giustizia al fine di condividere:
 - a) forme e modalità per la territorializzazione degli interventi;
 - b) percorsi formativi comuni al personale dei servizi degli enti territoriali e dell'amministrazione della giustizia;
 - c) promozione di attività di alfabetizzazione, scolarizzazione e mediazione culturale, nonché di formazione e di avviamento al lavoro per i minori in carico al circuito penale;
 - d) sostegno di iniziative di incontro e di socializzazione tra i minori sottoposti a misure penali e i loro pari, nonché di sensibilizzazione ai temi dell'adolescenza in difficoltà e di confronto e scambio di buone prassi.
2. La Regione e gli Enti Locali promuovono accordi con le organizzazioni del terzo settore per attività di supporto qualificato ai ragazzi e alle ragazze inseriti nel circuito penale.

Art. 27

Commissione di coordinamento interistituzionale

1. La Regione riconosce nella Commissione di coordinamento delle attività dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi sociali degli enti locali istituita ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 28 luglio 1989, n. 272, il principale organismo tecnico, in ambito regionale, di confronto e di integrazione interistituzionale sui temi della devianza minorile e della promozione della territorializzazione degli interventi.

2. La Commissione, istituita secondo modalità previste dalla normativa statale, è composta da rappresentanti dell'Amministrazione della Giustizia, nonché da rappresentanti degli Enti territoriali, individuati dalla Regione. Al fine di assicurare il raccordo con i coordinamenti tecnici provinciali di cui all'art. 24, i rappresentanti degli Enti territoriali vengono segnalati in ragione di uno per ciascuna provincia su proposta dei medesimi coordinamenti; rientra altresì tra i membri il dirigente (o suo delegato) del servizio competente in materia di infanzia ed adolescenza del Comune di Bologna.

3. Per l'espletamento delle proprie funzioni, la Commissione si può avvalere del servizio regionale competente in materia di minori e dei flussi informativi dell'Osservatorio regionale sull'infanzia e l'adolescenza. La Regione promuove lo scambio e la collaborazione nella gestione a fini statistici e scientifici, di flussi documentari con l'Amministrazione della giustizia.

Capo IV **Prevenzione e tutela**

Art. 28 **Prevenzione in ambito sociale**

1. La Regione individua nell'armonizzazione e nel coordinamento di tutte le politiche ed attività di prevenzione - a livello regionale, provinciale e zonale - la condizione essenziale per la loro efficacia, efficienza ed economicità.

2. Per la finalità indicata al comma 1, la Regione promuove e sostiene l'attivazione, in ciascuna Provincia, del Coordinamento tecnico provinciale di cui all'art. 24 e, nella zona, della figura di sistema di cui all'art. 22.

3. La programmazione e le attività coordinate dei soggetti interessati, rivolte anche ai minori stranieri, articolano la prevenzione nei seguenti livelli:

- a) promozione dell'agio ed educazione alla legalità e al rispetto reciproco;
- b) monitoraggio e intervento sulle situazioni di rischio;
- c) riparazione del danno, anche per evitarne la reiterazione.

Art. 29 **Minori vittime di reato**

1. La Regione, al fine di cooperare alla prevenzione, alla riparazione delle conseguenze e al contrasto dei reati in danno di minori, in particolare della violenza sessuale e del maltrattamento, anche intrafamiliari, e della trascuratezza, nonché dello sfruttamento del lavoro e della prostituzione minorile, promuove:

- a) azioni informative e formative nei confronti del personale dei servizi educativi e della scuola, in quanto destinatari privilegiati delle rivelazioni delle vittime; dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale, in quanto potenziali testimoni della storia del bambino e della famiglia; dei pediatri di comunità e degli assistenti sanitari addetti al percorso vaccinale in quanto in grado di verificare, precocemente e periodicamente, le condizioni di vita pregiudizievoli; degli operatori delle strutture ospedaliere, per il contatto con esiti di possibili violenze; di tutti i soggetti che costituiscono il sistema di protezione dei bambini e ragazzi;
- b) campagne informative sull'abbandono scolastico, sullo sfruttamento e sulle modalità di segnalazione del lavoro minorile e dell'utilizzo di bambini e ragazzi nell'accattonaggio e in attività illecite, in accordo con le competenti autorità, quali le Forze dell'ordine, la Polizia municipale, gli Ispettorati del lavoro;
- c) l'attivazione di punti di ascolto per le problematiche inerenti il disagio minorile, gestiti da operatori competenti;
- d) l'accompagnamento tutelante del minore vittima in tutto il percorso di protezione e riparazione, a partire dall'allontanamento, anche d'urgenza, dalla famiglia, fino all'assistenza nell'eventuale iter giudiziario, da parte di persone competenti, capaci di attivare un rapporto di fiducia col bambino o ragazzo;
- e) la presa in carico tempestiva e complessiva (sociale, sanitaria, educativa) dei bambini e dei ragazzi vittime di violenza, con particolare attenzione alla gravità dei danni derivanti da violenza sessuale, anche attraverso il sostegno al genitore protettivo.

2. La Regione privilegia e sostiene il ruolo del sistema di protezione in quanto strumento che garantisce e potenzia l'efficacia delle azioni a favore dei bambini e dei ragazzi. Il sistema è

costituito da servizi e da interventi di prevenzione, ascolto, sostegno, diagnosi, terapia ed accoglienza di cui all'art. 5, comma 4, lettera g) della L.R. 2 del 2003, gestiti da soggetti pubblici o privati operanti in modo integrato e sinergico, cui le leggi statali e le norme regionali attribuiscono un ruolo nel percorso di protezione dei bambini e ragazzi vittime o a rischio di violenze, maltrattamenti e trascuratezza.

La Regione riconosce nel Coordinamento provinciale per l'infanzia e l'adolescenza l'ambito di raccordo tecnico del sistema di protezione; per favorire tale ruolo la Regione promuove intese con le Amministrazioni dello Stato interessate.

3. I servizi promuovono o adottano, per quanto di loro competenza, ogni misura al fine di prevenire fenomeni di vittimizzazione secondaria, intesa come aggravamento degli effetti traumatici del reato a causa del cattivo o mancato uso degli strumenti volti a tutelare la vittima. I servizi operano al fine di assicurare l'assistenza indicata all'art. 609decies, commi terzo e quarto c.p., in particolare predisponendo le protezioni dovute nella preparazione e nel corso della raccolta di testimonianze di minori vittime di violenza, anche in attuazione dell'art. 498, comma 4ter c.p.p.

4. La Regione sostiene percorsi formativi dedicati al personale incaricato dell'accompagnamento del minore vittima nel percorso giudiziario, con particolare riguardo alle audizioni protette; sostiene altresì i servizi nell'allestimento di spazi attrezzati per tali audizioni.

5. Nell'emergenza di gravi violenze fisiche, psicologiche, sessuali, subite o assistite dai bambini o dai ragazzi, la Regione riconosce il loro diritto a cure tempestive, mediante percorsi di sostegno psicologico e psicoterapeutico sia in prosecuzione di quelli già eventualmente avviati, sia iniziandoli a seguito della rivelazione, a opera dei servizi territoriali o specializzati, che provvederanno eventualmente anche a segnalare i fatti alle competenti autorità giudiziarie. Questa assistenza deve essere assicurata specie in vista dell'eventuale audizione protetta della vittima, per il tempo che risulterà ad essa necessario ad acquisire consapevolezza e capacità di verbalizzazione dei fatti avvenuti.

6. La Regione partecipa alle azioni degli Enti locali e delle competenti Amministrazioni dello Stato volte alla tutela di bambini e ragazzi coinvolti come vittime in attività criminose o illegali.

Art. 30

Bambini e adolescenti ricoverati nei presidi ospedalieri

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 1 aprile 1980, n. 24 "Norme per l'assistenza familiare e per la tutela psico-affettiva dei minori ricoverati nei presidi ospedalieri", in ogni presidio ospedaliero pubblico o privato accreditato sono predisposte misure di carattere strutturale e organizzativo volte a:

- a) agevolare la permanenza continuativa di familiari, o loro sostituti a lui graditi, accanto al bambino o ragazzo ricoverato;
- b) riservare appositi spazi al gioco e all'intrattenimento dei bambini ricoverati, prevedendo, anche tramite accordi con associazioni di volontariato, l'impiego di adulti specificatamente formati ad interagire con bambini e ragazzi degenti e con i loro familiari;
- c) garantire il diritto allo studio, anche consentendo la prosecuzione del rapporto dello studente con l'istituzione educativa o scolastica frequentata, eventualmente tramite sistemi telematici.

2. Al fine indicato alla lettera c) del comma 1 la Regione promuove accordi con l'Ufficio scolastico regionale e con i Centri servizi amministrativi.

Art. 31

Bambini e adolescenti disabili

1. La Regione garantisce, tramite i presidi ospedalieri, la qualità tecnica, umana e relazionale della prima informazione sulla disabilità nel periodo prenatale e perinatale e assicura il primo intervento di sostegno ai genitori, curando il raccordo con i servizi del territorio.

2. I Comuni, le Province, le Istituzioni scolastiche e le Aziende USL promuovono la piena integrazione di bambini e adolescenti con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, in particolare attraverso:

- a) le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione assicurate dal Servizio Sanitario Regionale;
- b) gli interventi per l'integrazione nei servizi educativi e scolastici previsti dalle leggi statali e regionali;
- c) le prestazioni sociali e socio-sanitarie nell'ambito del progetto individuale di cui all'articolo 7 della L.R. 2 del 2003;
- d) gli interventi per l'inserimento lavorativo previsti dalla normativa regionale e nazionale in materia di formazione professionale e collocamento mirato.

3. I Comuni e le Aziende USL, anche avvalendosi del terzo settore, promuovono il benessere del bambino e dell'adolescente con disabilità e della sua famiglia, anche mediante il lavoro sociale di rete, finalizzato a potenziare le abilità personali del minore stesso, nonché le competenze dei familiari e di tutte le persone coinvolte nei processi educativi e di cura.

Capo V

Diritto del bambino ad una famiglia e accoglienza

Art. 32

Adozione nazionale e internazionale

1. Le attività e i servizi che si attuano nel territorio della Regione in tema di adozioni si basano sul principio del superiore interesse del minore, previsto all'art. 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e aderiscono al principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale, previsto dalla convenzione dell'Aja del 1993, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476.

2. Ai fini indicati al comma 1, la Regione promuove la prevenzione e il contrasto dell'abbandono tramite:

- a) sostegno delle competenze genitoriali ed eliminazione degli ostacoli che ne impediscono il corretto esercizio;
- b) misure di sostegno ad ogni scelta genitoriale e tutela del parto anonimo, garantendo al neonato l'inserimento immediato in un ambiente familiare, in stretta collaborazione con i servizi ospedalieri, sanitari e sociali e con il Tribunale per i minorenni;
- c) attività di sensibilizzazione, informazione, preparazione, anche attraverso corsi gratuiti, alle coppie che dichiarano la propria disponibilità all'adozione, nonché sostegno psicologico e sociale alla famiglia e al bambino nel periodo successivo all'adozione, con particolare attenzione alle adozioni internazionali, all'inserimento scolastico e ai periodi critici della crescita.

3. Al fine di garantire la corretta e tempestiva conduzione delle indagini psico-sociali per le coppie candidate all'adozione nazionale e internazionale, la Regione promuove la creazione e la qualificazione delle équipes di secondo livello, indicate all'art. 20, ad opera dei competenti servizi del territorio.

4. La Regione promuove la sottoscrizione di accordi e protocolli di intesa tra tutti i soggetti che hanno competenze in materia di adozione ai fini della qualificazione degli interventi, della condivisione degli obiettivi, e di una migliore definizione dei rispettivi compiti.

Art. 33

Affidamento familiare e accoglienza in comunità

1. La Regione, per l'attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti temporaneamente allontanati dalla famiglia, attribuisce pari dignità all'affidamento familiare e all'inserimento all'interno di comunità che garantiscono un'accoglienza di tipo familiare, pur nel riconoscimento delle specificità di ciascuna opzione. La scelta del tipo di accoglienza è determinata dalla tipologia del problema e dalle esigenze del bambino, del ragazzo e della sua famiglia e dalla opportunità di ridurre al minimo la permanenza fuori dalla famiglia di origine.

2. La Regione garantisce a ciascun bambino o adolescente che deve essere allontanato dal proprio contesto familiare e sociale, anche insieme a uno dei genitori, la protezione necessaria e un percorso educativo personalizzato di alta qualità, qualunque sia la forma di accoglienza predisposta per lui, all'interno di un quadro di risposte differenziate, per soddisfarne gli specifici bisogni di sostegno, tutela, riparazione ed accompagnamento.

3. La Regione favorisce un'azione di monitoraggio e di raccordo tra le diverse realtà territoriali, in modo da perseguire omogeneità di opportunità ed efficacia nel sistema di accoglienza in tutto il territorio regionale.

4. La Regione, in attuazione dell'art. 35 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2, stabilisce con direttiva unitaria le condizioni per l'affidamento familiare e i requisiti strutturali e organizzativi per l'accoglienza in comunità.

Art. 34

Valorizzazione del volontariato e dell'associazionismo familiare

1. L'impiego di volontari, appositamente formati, a sostegno dei bambini e delle loro famiglie, anche in servizio civile, deve essere previsto in maniera continuativa e per un tempo preventivamente concordato con i servizi competenti, nell'ambito di accordi con associazioni o organismi di volontariato.

2. La Regione, tramite il coordinamento regionale per l'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuove forme di collaborazione tra enti titolari delle funzioni in materia di minori e associazioni di volontariato, con particolare riguardo a quelle di famiglie adottive e affidatarie.

Capo VI

Centri per le famiglie

Art. 35

Definizione e caratteristiche

1. I Comuni, in forma singola o associata, nell'attuare le proprie funzioni in materia di sostegno alla genitorialità, possono potenziare la rete degli interventi e dei servizi dotandosi di centri per le famiglie.

2. Il Centro per le famiglie è un servizio finalizzato:

- a) alla promozione del benessere delle famiglie con figli anche attraverso la diffusione di informazioni utili alla vita quotidiana, al sostegno delle competenze genitoriali, specie in occasione di eventi critici e fasi problematiche della vita familiare, e allo sviluppo delle risorse familiari e comunitarie, nonché tramite l'incentivazione di iniziative volte al sostegno economico di genitori-lavoratori che usufruiscono di congedi parentali nel primo anno di vita del bambino;
- b) ad integrare e potenziare l'attività dei servizi territoriali e specialistici nell'attività di prevenzione del disagio familiare e infantile e di tutela dei bambini e dei ragazzi.
- c) alla promozione della cultura dell'accoglienza e della solidarietà tra le famiglie.

3. Al fine di realizzare il sostegno alle famiglie indicato al comma 2, il Centro si caratterizza per un forte collegamento e interazione con i servizi educativi, le autonomie scolastiche, i consultori familiari e per rapporti continuativi con i coordinamenti zionali e provinciali previsti dalla presente legge.

4. I requisiti strutturali e organizzativi dei centri per le famiglie sono stabiliti con atto della giunta regionale, che deve prevedere la dotazione di professionalità adeguate e l'utilizzo del lavoro di gruppo.

Art. 36 **Aree di attività**

1. Il Centro opera almeno nelle seguenti aree:

- a) area dell'informazione: il servizio informativo permette alle famiglie con figli un accesso rapido e amichevole alle informazioni utili alla vita quotidiana e facilita l'accesso ai servizi, alle strutture e alle opportunità del territorio, nonché la conoscenza di buone prassi educative, profilattiche, igieniche e sanitarie, per favorire la diffusione di uno stile familiare impostato sul benessere complessivo del bambino;
- b) area dello sviluppo delle risorse familiari e comunitarie: a questa area in particolare è affidata la dimensione sociale della famiglia; le attività principali sono: attivazione e promozione di gruppi di famiglie-risorsa (in particolare per quanto riguarda l'accoglienza familiare); gruppi di auto-mutuo aiuto; banche del tempo; accoglienza e realizzazione di progetti di integrazione per famiglie di nuova immigrazione; esperienze di scambio e socializzazione intergenerazionale. La realizzazione di queste linee progettuali richiede una forte integrazione con i servizi sociali, sanitari, scolastici, educativi e con il terzo settore;
- c) area del sostegno alle competenze genitoriali: supporto alle responsabilità genitoriali, valorizzazione e arricchimento delle competenze educative e relazionali delle famiglie, attraverso interventi di: ascolto, colloquio e consulenza educativa anche mediante la tecnica del counseling genitoriale; consulenza legale; consulenze educative in forma di gruppo; laboratori e percorsi di socializzazione relativi alle diverse fasi di vita dei figli con particolare riguardo ai primi anni di vita; realizzazione di spazi neutri per gli incontri protetti tra genitori e figli; percorsi di mediazione familiare per attenuare i rischi prodotti da separazioni altamente conflittuali, realizzati da mediatori che abbiamo svolto un apposito percorso formativo.

PARTE III GIOVANI

TITOLO I

Principi guida delle politiche giovanili

Art. 37

Diritti dei giovani

1. La Regione, secondo le linee indicate dalla Strategia di Lisbona del 2000, dal Libro Bianco della Commissione Europea del 2001, e dagli obiettivi fissati dall'articolo 2 della Decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa all'istituzione del programma "Gioventù in azione", riconosce e promuove:

- a) il diritto dei giovani ad appartenere in modo pieno alla comunità regionale, contrastando qualunque forma di frammentazione sociale, emarginazione ed isolamento individuale;
- b) il diritto dei giovani a partecipare in modo consapevole, attivo e responsabile alla vita della comunità e delle istituzioni regionali, favorendone la capacità di espressione e il confronto con gli altri attori della società, sia in forma singola, sia tramite associazioni e altre forme di aggregazione sociale;
- c) il diritto dei giovani ad essere informati e dotati di adeguati strumenti di conoscenza della realtà e ad esprimere la propria cultura;
- d) il diritto dei giovani al tempo libero, alla cultura, all'arte, allo sport;
- e) il diritto dei giovani all'istruzione e alla formazione al fine di vedere riconosciuti i loro talenti, le loro aspirazioni individuali e la loro creatività;
- f) il diritto dei giovani all'autonomia.

Art. 38

Programmazione delle politiche rivolte ai giovani

1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta regionale, sentito il coordinamento regionale per l'attuazione dei diritti delle giovani generazioni di cui all'art. 7 e il Gruppo tecnico per l'integrazione intersettoriale delle politiche regionali per le giovani generazioni di cui all'art. 8, il programma regionale degli interventi a favore dei giovani quale strumento di coordinamento ed integrazione delle azioni regionali.

2. La Giunta regionale individua le linee prioritarie di azione per i giovani, indicate dal programma regionale degli interventi a favore dei giovani, all'interno di ciascuno dei seguenti atti di programmazione:

- a) piano regionale di cui all'art. 27 della L. R. 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
- b) programma regionale di cui all'art. 8 della L. R. 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo);
- c) programma triennale di cui all'art. 3, comma 2, della L. R. 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati);
- d) documento di programmazione triennale di cui all'art. 7 della L. R. 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale);

- e) linee di programmazione ed indirizzi per le politiche del lavoro definiti ai sensi dell'art. 3 della L. R. 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro);
- f) programma regionale di cui all'art. 3 della L. R. 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico);
- g) programma pluriennale di cui all'art. 5 della L. R. 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo);
- h) programma triennale di cui all'art. 3 della L. R. 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale).

3. La Regione privilegia la metodologia del lavoro di rete tra pubblico e privato e tra soggetti del privato sociale, al fine della condivisione delle priorità, delle strategie, dei risultati e della ottimizzazione degli investimenti. Gli atti di programmazione regionale e territoriale considerano prioritari i progetti che realizzano tale integrazione.

Art. 39 **Forum per i giovani**

1. La Regione indice periodicamente una conferenza denominata "Forum per i giovani", quale momento di confronto, partecipazione e verifica sulle politiche rivolte ai giovani. Al Forum, che può strutturarsi per tavoli di lavoro tematici, sono invitati a partecipare i rappresentanti:

- a) delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e della cooperazione sociale operativi nel settore delle politiche giovanili;
- b) delle Università, delle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario, delle istituzioni scolastiche e degli organismi di formazione professionale accreditati;
- c) degli Enti locali e loro associazioni;
- d) delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- e) delle organizzazioni sindacali;
- f) del Servizio diocesano per la pastorale giovanile e di ogni altra confessione religiosa che presta la sua opera attraverso e a favore dei giovani.

2. È garantita la più ampia partecipazione dei singoli cittadini, con particolare riferimento ai giovani, anche attraverso la raccolta di adesioni spontanee.

3. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto le modalità di individuazione dei rappresentanti indicati al comma 1, e, per valorizzare la presenza dei giovani, la fascia di età all'interno della quale sono scelti i rappresentanti stessi. Con il medesimo atto sono stabilite la percentuale massima delle adesioni spontanee e le modalità di presentazione delle stesse.

Art. 40 **Programmazione e coordinamento provinciale per le politiche giovanili**

1. Ciascuna Provincia approva il programma triennale delle azioni per i giovani secondo le linee stabilite dal programma regionale previsto all'art. 38, con riferimento alle azioni previste al Titolo II nonché un piano attuativo annuale.

2. Ciascuna Provincia, al fine di redigere il programma triennale e raccordare in ambito territoriale le politiche per i giovani con le politiche indicate nella presente legge, istituisce un Coordinamento provinciale per le politiche giovanili, definendone la composizione e regolandone il funzionamento, assicurando la collaborazione con gli organismi previsti dagli art. 49 e 50 della L.R. n. 12 del 2003.

3. La Provincia, nella composizione del coordinamento, garantisce la rappresentanza degli Enti locali e delle loro forme associative, dell'Aziende Usl, nonché dell'associazionismo, del volontariato e cooperazione, dell'Università, delle rappresentanze del mondo del lavoro.

4. Il coordinamento provinciale:

- a) ha funzioni di proposta e valutazione in ordine agli indirizzi ed alla programmazione degli interventi a favore dei giovani e rappresenta la sede per la definizione di accordi e di programmi integrati a livello territoriale;
- b) promuove la riflessione inerente le problematiche sulla condizione dei giovani, al fine di collaborare nell'orientamento delle politiche provinciali e locali anche in raccordo con gli orientamenti previsti nei piani di zona e nei piani per la salute;
- c) fa proposte per il superamento degli squilibri territoriali e per la diffusione di buone prassi tra territori e servizi;
- d) collabora con la Provincia per le attività di monitoraggio degli interventi previsti nel programma provinciale, anche avvalendosi delle figure indicate all'art. 22, commi 2 e 3;
- e) collabora con la Provincia all'aggiornamento dei flussi informativi per l'Osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani.

TITOLO II

AZIONI E FORME DI SOSTEGNO A FAVORE DEI GIOVANI

Capo I

Azioni a favore dei giovani

Art. 41

Apprendimento, orientamento e partecipazione responsabile

1. La Regione e gli Enti locali sostengono interventi e servizi di orientamento dedicati specificamente ai giovani, al fine di supportarli nella formulazione consapevole delle loro scelte formative e di educarli alle opportunità professionali, secondo quanto disposto dall'art. 11 della L. R. n. 12 del 2003.

2. La Regione e le Province favoriscono l'accesso dei giovani ad attività di formazione iniziale, superiore, continua e permanente, concedendo gli assegni formativi di cui all'art. 14 della L. R. n. 12 del 2003, nonché alle attività transnazionali promosse dalla Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

3. Il programma regionale di cui all'art. 38 e i programmi provinciali di cui all'articolo 40 prevedono azioni e interventi volti a valorizzare il ruolo dell'apprendimento non formale da parte dei giovani, quale opportunità per affermare capacità, potenzialità, interessi e passioni. In particolare, la programmazione regionale e provinciale sostiene sperimentazioni di certificazione delle competenze e delle abilità acquisite in ambito non formale, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 6 della L. R. n. 12/2003, dalla decisione 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) e dalla Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri «Rispondere alle preoccupazioni dei giovani in Europa — attuare il patto europeo per la gioventù e promuovere la cittadinanza attiva» (sistema Youth Pass).

5. La Regione favorisce la partecipazione dei giovani al volontariato, al servizio civile regionale, alle diverse attività di solidarietà e associazionismo, come strumento di crescita personale, come mezzo per acquisire competenze ed esperienze integranti la vita scolastica e/o professionale, come opportunità di cittadinanza e di partecipazione attiva, come strumento di accoglienza e di integrazione.

5. La Regione sostiene l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento degli adolescenti e dei giovani nelle attività di sostegno scolastico e ricreativo di bambini e di coetanei in difficoltà, per il superamento della solitudine e per favorire l'instaurarsi di relazioni tra giovani in una prospettiva di solidarietà.

Art. 42

Lavoro e sostegno alle attività autonome ed imprenditoriali

1. La Regione, coerentemente con la Decisione 2005/600/CE del Consiglio, del 12 luglio 2005, relativa agli orientamenti per le politiche degli stati membri a favore dell'occupazione, sostiene l'evoluzione dei sistemi di istruzione e formazione per facilitare l'ingresso qualificato dei giovani nel mondo del lavoro promuovendo una maggior coerenza tra l'offerta formativa e i fabbisogni professionali.

2. Nella definizione degli standard del servizio per l'orientamento professionale e delle figure di riferimento, di cui all'art. 23 della L. R. n. 17 del 2005, la Giunta regionale tiene conto delle particolari esigenze dei giovani in cerca di prima occupazione, individuando figure professionali di riferimento e sostenendo la qualificazione degli operatori e delle attività.

3. La Regione sostiene l'acquisizione delle competenze chiave indicate dalla Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, al fine di garantire ai giovani l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, favorendo l'acquisizione di competenze in contesti formali, non formali e informali secondo quanto previsto dall'art. 5 della L.R. n. 12 del 2003 e sostenendo la qualificazione del contratto di apprendistato.

4. Secondo quanto previsto dagli artt. 24, 25 e 26 della L.R. n. 17 del 2005, la Giunta regionale detta disposizioni volte a favorire l'accesso dei giovani ai tirocini formativi e di orientamento, come definiti all'art. 9, comma 2, della L. R. n. 12 del 2003.

5. La Regione valorizza l'imprenditorialità giovanile come fattore determinante ai fini dello sviluppo economico e sociale, come approccio creativo al lavoro e come possibilità di creazione e accesso a nuove attività lavorative, favorendo la propensione all'autoimprenditorialità nei percorsi e nei programmi formativi, del sistema formativo regionale.

6. La Regione e le Province favoriscono la creazione e l'implementazione di strumenti quali gli incubatori e acceleratori di impresa in grado di cogliere le esigenze di innovazione e di privilegiare il riequilibrio di genere e multiculturale. Promuovono inoltre servizi informativi volti ad agevolare lo sviluppo di attività svolte in forma autonoma o cooperativa da parte dei giovani.

7. La Regione, per quanto di propria competenza, vista la necessità di favorire momenti di alternanza tra scuola e lavoro anche utilizzando i periodi di intervallo dei corsi scolastici, favorisce accordi tra associazioni imprenditoriali e sindacali al fine di sostenere i tirocini formativi e di orientamento di cui al comma 4, nonché prime esperienze di lavoro durante la pausa estiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 43

Accesso all'abitazione

1. La Regione, nell'ambito delle disposizioni previste dalla L. R. n. 24 del 2001, e nel rispetto del programma di cui all'art. 38 della presente legge, promuove condizioni di particolare favore per l'accesso da parte dei giovani alla locazione o alla proprietà degli alloggi. Individua nell'ambito del

fondo di garanzia di cui all'art. 11, comma 3-bis della L. R. n. 24 del 2001 una quota di risorse destinate al pagamento delle rate dei mutui o dei canoni di locazione da parte di giovani che si trovano nelle condizioni previste dalla disposizione citata.

2. La Regione concede altresì contributi in conto capitale ai giovani per il recupero, l'acquisto o la costruzione della propria abitazione principale, ai sensi dell'art. 13 della L. R. n. 24 del 2001.

1. La Regione sostiene progetti, attività e iniziative che valorizzino forme di vicinato solidale che promuovono l'instaurarsi di relazioni tra giovani e comunità locale in una prospettiva di solidarietà, attenzione e cura dei rapporti tra persone e generazioni.

Art. 44

Interventi di promozione culturale

1. La Regione sostiene e valorizza la creatività, il pluralismo di espressione e le produzioni culturali dei giovani mediante l'organizzazione e la partecipazione ad eventi artistici e culturali, favorisce l'incontro tra produzione artistico-creativa e mercato, supporta e incentiva la creazione di reti di giovani artisti, anche attraverso scambi nazionali e internazionali e promuovendo la realizzazione di archivi nelle diverse discipline.

2. La Regione promuove iniziative di educazione precoce alla comprensione e al rispetto del patrimonio storico, culturale, ambientale, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e facilitazioni alla fruizione di attività culturali.

3. La Regione promuove politiche di gestione dei beni culturali attente ai giovani, sostiene e valorizza il loro ruolo propositivo nella cura e nella salvaguardia del patrimonio culturale.

4. Con le modalità indicate all'articolo 8 della L.R. n. 37 del 1994, sono assegnati annualmente premi di studio a giovani particolarmente meritevoli, che si siano distinti in attività culturali o in attività di studio e ricerca. Quote dei contributi di cui all'art. 4 della L.R. n. 37 del 1994 sono destinate ai progetti presentati da associazioni o organizzazioni che svolgono la loro attività in favore dei giovani o che sono costituite in prevalenza da giovani, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della stessa legge.

5. La Regione contrasta le cause che possono indurre il divario digitale tra i giovani sia a livello tecnologico sia culturale, anche promuovendo la conoscenza e l'uso critico dei mezzi di comunicazione di massa.

Art. 45

Interventi per la promozione degli stili di vita sani

2. La Regione promuove l'inserimento, tra le attività scolastiche, dell'educazione alla salute e agli stili di vita sani; si impegna altresì ad attuare campagne di comunicazione ed informazione rivolte ai giovani e a promuovere una maggior consapevolezza sul ruolo degli organi d'informazione rispetto agli stili di vita.

3. La Regione riconosce la funzione dello sport e della pratica delle attività motorie, sportive e ricreative come strumento di formazione dei giovani, di sviluppo delle relazioni sociali, di tutela della salute e di miglioramento degli stili di vita.

4. Per la finalità di cui al comma 2, la Regione sostiene, con modalità stabilite dalla Giunta regionale, gli enti di promozione sportiva e le associazioni sportive e ricreative che svolgono la loro attività in favore dei giovani o che sono costituite in prevalenza da giovani.

Art. 46

Mobilità e cittadinanza europea

1. La Regione, in raccordo con le Agenzie nazionali preposte, promuove e supporta le attività legate alla mobilità giovanile transnazionale nei settori dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva, in coerenza con i programmi europei che le sostengono.

2. La Regione, le Province ed i Comuni, promuovono e supportano scambi giovanili, attività di volontariato, progetti di iniziativa giovanile, seminari e corsi transnazionali ideati, pianificati e realizzati direttamente dai giovani, dai loro gruppi, anche informali, e dalle loro associazioni.

3. La Regione e le Province promuovono la formazione permanente e continua degli animatori socio-culturali di attività giovanili transnazionali, favorendo inoltre la partecipazione degli animatori alle attività di formazione transnazionali.

4. La Regione, d'intesa con le Agenzie nazionali preposte, favorisce il riconoscimento delle competenze e delle abilità acquisite in ambito non formale attraverso le attività di mobilità giovanile transnazionale.

5. La Regione, d'intesa con le Province ed i Comuni, promuove e supporta le iniziative e le attività del dialogo europeo strutturato con i giovani, promosso dalla Decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all'istituzione del Programma "Gioventù in azione".

CAPO II

Forme di sostegno

Art. 47

Sostegno alle diverse forme di aggregazione giovanile per l'esercizio di attività dedicate ai giovani

1. Ai sensi dell'art. 9 della L. R. n. 34 del 2002, la Regione valorizza e sostiene le associazioni di promozione sociale che svolgono la loro attività in favore dei giovani. La Regione sostiene altresì i gruppi giovanili, anche non formalmente costituiti in associazione, che dimostrino capacità di realizzare attività, fornire servizi, esprimere o rappresentare le esigenze del mondo giovanile.

2. Ai sensi dell'art. 9 della L. R. n. 12 del 2005, la Regione valorizza i soggetti di cui al comma 1 e tutte le altre associazioni di volontariato che svolgano la loro attività in favore dei giovani.

3. Ai sensi di quanto previsto dalla legge 1 agosto 2003, n. 206, la Regione riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dalle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

4. La Regione valorizza le associazioni che si avvalgano di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, se perseguono l'obiettivo di favorire l'acquisizione da parte dei giovani di condizioni lavorative continuative e stabili. La Giunta regionale definisce, ai sensi del comma 4 dell'art. 10 della L. R. n. 17 del 2005, specifici criteri per la concessione, sospensione e revoca degli incentivi.

Art. 48

Spazi di aggregazione giovanile

1. La Regione promuove gli spazi di libero incontro tra giovani, anche attraverso la realizzazione di eventi e proposte che favoriscano l'incontro spontaneo, tenendo conto della marginalità sociale dei luoghi e delle persone e di quella geografica con particolare riguardo ai piccoli centri e alle zone montane.

2. La Regione riconosce come luoghi di aggregazione giovanile gli spazi dove vengono svolte attività di tipo educativo, ricreativo, sportivo, artistico e multiculturale rivolte ai giovani, gestite in

forma pubblica, privata o autogestita da organizzazioni giovanili a prevalente partecipazione attiva dei giovani. Le attività sono realizzate senza fini di lucro, con continuità, con libertà di partecipazione in sedi aperte al pubblico e senza alcuna discriminazione.

3. Nell'ambito del programma di riqualificazione urbana di cui all'art. 4 della L. R. n. 19 del 1998, l'Amministrazione comunale individua interventi di ristrutturazione edilizia, recupero, realizzazione o ampliamento di fabbricati, nonché interventi di altra natura, destinati alla creazione di spazi di aggregazione per i giovani. Il bando di cui all'art. 8, comma 1, della L.R. n. 19 del 1998 ricomprende gli interventi indicati nel presente comma.

4. I finanziamenti di cui al comma 3 possono essere assegnati anche dall'accordo di programma di approvazione dei programmi speciali d'area, di cui alla L. R. n. 30 del 1996, che ricomprendano tra le loro previsioni interventi di riqualificazione urbana destinati a realizzare spazi di aggregazione per i giovani e che valorizzino la progettazione partecipata.

5. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, la Giunta regionale è altresì autorizzata ad erogare ad enti pubblici e soggetti privati, alle associazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, contributi annuali e pluriennali per la realizzazione di interventi edilizi, l'acquisto di immobili, attrezzature o arredi destinati a centri di aggregazione giovanile.

Art. 49 **Informagiovani**

1. La Regione sostiene la creazione e la qualificazione degli Informagiovani dislocati sul territorio regionale, gestiti da soggetti pubblici o privati, con questi convenzionati, che:

- a) svolgono funzioni di centro informativo plurisetoriale;
- b) favoriscono e promuovono i percorsi di incontro giovanile, la comunicazione tra i giovani e la partecipazione sociale;
- c) garantiscono una efficace comunicazione sulle opportunità offerte dal territorio;
- d) prestano servizi a favore delle esigenze informative dei giovani;
- e) la Giunta regionale disciplina la messa in rete degli Informagiovani ed il coordinamento delle loro attività, fissando altresì i livelli minimi delle prestazioni erogate dagli Informagiovani che accedono ai benefici previsti dalla presente legge.

Art. 50 **Carta giovani**

1. La Regione promuove la realizzazione da parte dei Comuni di una carta servizi denominata "Carta giovani", che consente l'acquisto di beni a prezzi ridotti e l'accesso in forma agevolata ad attività e servizi, nei seguenti settori:

- a) spettacoli teatrali, musicali e cinematografici;
- b) libri e prodotti culturali;
- c) ingresso ai musei;
- d) accesso alle strutture e agli impianti sportivi;
- e) supporti e prodotti informatici, audiovisivi e fotografici.

PARTE IV - NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 51

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di uno specifico Fondo regionale per le giovani generazioni.
2. Nella concessione dei finanziamenti previsti dalla presente legge, la Regione dà priorità alle forme associative tra gli Enti locali.

Art. 52

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
 - a) L.R. 28 dicembre 1999, n. 40 "Promozione delle città dei bambini e delle bambine";
 - b) L.R. 25 giugno 1996, n. 21 "Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani";
 - c) L.R. 25 ottobre 1997, n. 34 "Delega ai comuni delle funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di vacanza per minori";
 - d) L.R. 8 agosto 2001, n. 23 "Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi didattico-educativi nel territorio della Regione Emilia-Romagna";
2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) gli articoli 11, 12 e 13 della LR 14 agosto 1989, n. 27 "Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli";
 - b) l'art. 4 della LR 24 maggio 2004, n. 10 "Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della associazione nazionale italiana Città amiche dell'infanzia e dell'adolescenza (CAMINA)".
3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Art. 53

Modifiche alla LR 24 maggio 2004, n. 10

1. L'art. 3 della LR 24 maggio 2004, n. 10 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della associazione nazionale italiana Città amiche dell'infanzia e dell'adolescenza (CAMINA)) è sostituito dal seguente:

“Art. 3

(Quota associativa, programmi e contributi)

1. La Regione provvede all'erogazione della quota associativa annuale.
2. CAMINA presenta alla Giunta regionale programmi di attività nei settori di cui all'art. 1, comma 2. La Giunta approva i programmi, concede i relativi contributi, stabilendone le modalità di erogazione. A tal fine la Giunta individua i capitoli ordinari di spesa per garantire la copertura finanziaria della quota associativa annuale, nonché dei contributi per la realizzazione delle attività programmate, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.
3. CAMINA è tenuta a presentare alla Giunta regionale i programmi di cui al comma 2, corredati dei relativi piani finanziari, nonché una relazione annuale che attesti la realizzazione delle

attività e delle iniziative programmate. La Giunta trasmette la relazione alla competente Commissione dell'Assemblea legislative regionale. L'assessore all'infanzia e adolescenza informa le competenti commissioni dell'assemblea legislativa delle attività svolte da CAMINA.”